



Regione Piemonte

COMUNE DI PIVERONE

C.A.P. 10010 - PROVINCIA DI TORINO

<http://www.comune.piverone.to.it>

E-mail : comune.piverone@comune.piverone.to.it

Piazza Marconi, 1

Tel. 0125/72154 - Fax 72190

Cod. fisc. 84001150014

P.Iva 01861080016

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

I.C.I.

REGOLAMENTO

CAPO I

NORME GENERALI

Articolo 1

Oggetto e scopo del Regolamento

1. Il presente Regolamento integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni.
2. In particolare, con il presente Regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, nonché dell'art.50 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l'attività amministrativa persegua i fini determinati dalla Legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

Articolo 2

Soggetto passivo

1. Ad integrazione dell'art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, per gli alloggi a riscatto o con patto di futura vendita da parte di Istituti o Agenzie Pubbliche l'imposta è dovuta dall'assegnatario dalla data di assegnazione.

Articolo 3

Terreni considerati non fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera a)

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi che conseguono, dall'attività agricola, almeno il 70 % del reddito dichiarato ai fini I.R.P.E.F. per l'anno precedente.
2. Le condizioni di cui al precedente comma dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n.15.
3. Per quanto concerne la definizione di coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale si rinvia a quanto previsto dall'art. 58 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

Articolo 4

Esenzioni

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettere b) e c)

Articolo 5

Pertinenze delle abitazioni principali

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettere d) ed e)

Articolo 6

Aree divenute inedificabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera f)

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili dovranno essere rimborsate a decorrere dal penultimo anno d'imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che ha dichiarato le aree inedificabili. Il rimborso dovrà essere disposto, a domanda dell'interessato, da produrre entro due anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura legale.

Articolo 7

Valore aree fabbricabili

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

1. Il valore delle aree fabbricabili viene stabilito ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 504 del 30 dicembre 1992 e s.m.i.

Articolo 8

Fabbricati con lavori in corso

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera h)

1. L'inusabilità un fabbricato, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art.8, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dall'art.3, comma 55, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, quando per l'esecuzione dei lavori non sia di fatto utilizzata fino alla fine dei lavori stessi o alla scadenza della concessione.
2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati dovranno produrre apposita comunicazione al comune in carta semplice dichiarando anche, ai sensi della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

Articolo 8 bis

Unità immobiliari equiparate ad abitazione principale

Abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti ed affini fino al 2° grado che le usano come abitazione principale e quelle di proprietà di anziani o disabili che hanno la residenza in Case di Riposo a condizione che non risultino affittate.

Per usufruire di tale agevolazione è indispensabile presentare all'ufficio Tributi del Comune apposita comunicazione.

Articolo 9
Disciplina dei controlli

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera e), nn.2 e 3)

1. I controlli formali degli elementi dichiarati sono aboliti.
2. E' fissato il termine di decadenza del 31 dicembre del 5° anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, per la notifica, al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, del motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi.
3. Il responsabile dell'ufficio tributi, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera e) n.5, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, avrà cura di prendere tutte le iniziative utili per il potenziamento dell'attività di controllo.
4. La disciplina del presente articolo, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997, trova applicazione anche per gli anni pregressi.

Articolo 10
Modalità dei versamenti - Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettere n) e o)

1. I soggetti obbligati possono eseguire i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, tramite il Servizio Riscossione Tributi di Zona;
2. I termini per i versamenti, di cui al precedente comma 1, sono differiti di 60 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di un parente entro il II° grado.
3. Nel caso di decesso del soggetto passivo d'imposta, i termini di cui al precedente comma 1, per i versamenti dovuti dagli eredi, sono differiti di 180 giorni.

Articolo 11
Rimborsi

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il termine di cui al comma 1, qualora il rimborso sia conseguente all'esercizio del potere di autotutela nei casi di cui all'articolo 8, comma 5, decorre dalla data di notificazione del provvedimento di annullamento e fino a prescrizione.
3. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.
4. Il Funzionario Responsabile procede all'esame dell'istanza e notifica, anche mediante raccomandata A.R., l'eventuale provvedimento di diniego. In caso di accoglimento si procederà al relativo rimborso.

Articolo 12
Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

1. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo, delle sanzioni ridotte, e degli interessi non è dovuto qualora l'ammontare non superi lire 20.000.
2. Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a lire 20.000.
3. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

CAPO II

COMUNICAZIONI ED ACCERTAMENTO

Art. 12 bis – Comunicazione

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1 D.Lgs. 446/1997 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti, si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I.

Per tutti gli acquisti, variazioni, cessazioni o modificazioni della soggettività passiva avvenuti a decorrere dall'anno precedente alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il contribuente è obbligato a comunicare al Comune l'intervenuta variazione mediante apposita comunicazione, da effettuarsi entro il termine ultimo previsto per la presentazione in via telematica della dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui si è verificato l'acquisto ovvero in cui è avvenuta la variazione.

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.

La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell'immobile.

La comunicazione deve essere effettuata sulla base di apposito modello predisposto dal Comune (All. A al presente regolamento) e dallo stesso messo a disposizione dei contribuenti. Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all'art. 10, comma 4, D.Lgs. 504/1992.

Art. 12 ter – Attività di accertamento

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1 D.Lgs. 446/1997 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 5bis D.Lgs. 472/1997, sono

eliminate, anche per le annualità d'imposta pregresse, le operazioni di controllo puramente formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati.

Restano salvi gli effetti degli avvisi di liquidazione già emessi ed è comunque esclusa la restituzione di quanto pagato.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 3 D.Lgs. 446/1997, si stabilisce che l'avviso di accertamento per omessa, parziale o tardiva comunicazione ovvero per omesso, parziale o tardivo versamento, contenente la liquidazione dell'imposta o della maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi, debba essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione.

Rimane altresì salva la possibilità di effettuare le operazioni di liquidazione delle dichiarazioni e di accertamento in relazione alle annualità antecedenti all'introduzione della comunicazione, con le modalità previste dall'art. 11 D.Lgs. 504/1992 e nel rispetto dei termini di legge.

Articolo 13

Accertamento con adesione

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n.218, per l'Imposta Comunale sugli Immobili I.C.I., l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente.
2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
3. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Articolo 14

Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

1. Il responsabile dell'Ufficio Tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, può inviare, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;
 - b) il giorno, l'ora ed il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.
2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.
3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell'atto di accertamento, non preceduta dall'invito di cui al comma 1, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi la Commissione Tributaria Provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell'istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l'impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L'impugnazione dell'atto da parte del soggetto che abbia richiesto l'accertamento con adesione comporta rinuncia all'istanza.
5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l'invito a comparire.
6. L'atto di accertamento di cui al comma 3 perde efficacia con il perfezionamento della definizione dell'accertamento con adesione.

Articolo 15

Procedura per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti artt. 13 e 14 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.
2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

Articolo 16

Atto di accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi o da un suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.
3. La sanzione dovuta, da ricalcolare sull'ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un quarto.

Articolo 17

Adempimenti successivi

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell'accertamento con adesione è eseguito entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di cui al precedente art. 16 con le modalità di cui al precedente art. 12.
2. Le somme dovute superiori al milione possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di n. 4 rate trimestrali di pari importo. L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto di adesione.

3. Per poter optare per il versamento rateale il contribuente deve rispettare la scadenza pattuita. In caso contrario verrà immediatamente sospesa la rateizzazione provvedendo ai termini di legge al recupero dell'importo totale da versare.

Articolo 18

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente art. 17, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2.

CAPO III

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

Articolo 19

Compenso incentivante al personale addetto

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art.59, comma 1, lettera p)

1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell'ufficio tributario comunale, un fondo speciale.
2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato annualmente con l'accantonamento del 20% delle riscossioni dell'imposta comunale sugli immobili a seguito dell'accertamento con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

Articolo 20

Utilizzazione del fondo

1. Le somme di cui al precedente art. 19, entro il 31 dicembre di ogni anno saranno ripartite dalla Giunta Comunale, con apposita deliberazione nel rispetto delle seguenti percentuali:
 - a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi, nella misura compresa fra: il 10% e il 30%;
 - b) per l'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale addetto nella misura compresa fra: il 70% e il 90%.
2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 la Giunta Comunale assegnerà al personale dipendente dell'ufficio tributi il premio incentivante. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio entro il 28 febbraio successivo.

CAPO IV

SANZIONI

Articolo 21 Sanzioni ed interessi

Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art 14

Articolo 22 Ritardati od omessi versamenti

Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art.13

Articolo 23 Procedimento di irrogazione delle sanzioni

Si applica quanto previsto dal *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17*

Articolo 24 Irrogazione immediata delle sanzioni

Si applica quanto previsto dal *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17*

Articolo 25 Ravvedimento

Si applica quanto previsto dal *D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 13*

CAPO V

NORME FINALI

Articolo 26 Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

Articolo 27
Pubblicità del Regolamento e degli atti.

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Articolo 28
Entrata in vigore del Regolamento.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno in corso e unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Articolo 29
Casi non previsti dal presente Regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento troveranno applicazione:
 - a) le leggi nazionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) i regolamenti comunali.

Articolo 30
Rinvio dinamico

1. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata.
3. Il presente Regolamento:
 - a) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n. _____
 - b) E' stato pubblicato all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____
 - c) E' entrato in vigore il 1 gennaio 2006.

PIVERONE li 24/03/2006

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to BELLUCCI dr. Felice

I N D I C E

CAPO I - Norme Generali

articolo	1 - Oggetto e scopo del regolamento	pag.	2
articolo	2 - Soggetto passivo.....	"	2
articolo	3 - Terreni considerati non fabbricabili.....	"	2
articolo	4 - Esenzioni.....	"	3
articolo	5 - Pertinenze delle abitazioni principali.....	"	3
articolo	6 - Aree divenute inedificabili.....	"	3
articolo	7 - Valore aree fabbricabili.....	"	3
articolo	8 - Fabbricati con lavori in corso	"	3
articolo	9 - Disciplina dei controlli	"	3
articolo	10 - Modalità dei versamenti - Differimenti.....	"	4
articolo	11 - Rimborsi.....	"	4
articolo	12 - Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi.....	"	4

CAPO II - Comunicazioni ed accertamento

articolo	12 - Comunicazione	"	5
articolo	12 bis - Attività di accertamento	"	5
articolo	12 ter - Accertamento con adesione	"	6
articolo	13 - Accertamento con adesione	"	6
articolo	14 - Avvio del procedimento per accertamento con adesione ..	"	7
articolo	15 - Procedura per l'accertamento con adesione.....	"	7
articolo	16 - Atto di accertamento con adesione.....	"	7
articolo	17 - Adempimenti successivi.....	"	7
articolo	18 - Perfezionamento della definizione.....:	"	8

CAPO III - Compenso incentivante al personale addetto

articolo	19 - Compenso incentivante al personale addetto.....	"	8
articolo	20 - Utilizzazione del fondo.....	"	8

CAPO IV - Sanzioni

articolo	21 - Sanzioni ed interessi.....	"	9
articolo	22 - Ritardati od omessi versamenti.....	"	9
articolo	23 - Procedimento di irrogazione delle sanzioni.....	"	9
articolo	24 - Irrogazione immediata delle sanzioni.....	"	9
articolo	25 - Ravvedimento.....	"	9

CAPO V - Norme finali

articolo	26 - Norme Abrogate.....	"	9
articolo	27 - Pubblicità del Regolamento e degli atti.....	"	10
articolo	28 - Entrata in vigore del Regolamento.....	"	10
Articolo	29 - Casi non previsti dal presente Regolamento.....	"	10
articolo	30 - Rinvio dinamico.....	"	10

I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE PER FABBRICATI ANNO _____

Dati anagrafici contribuente:
Codice fiscale/Partita Iva _____ Telefono _____
(obbligatorio)
Cognome Nome / ragione sociale _____
Comune (o stato estero) di nascita _____ (____) il _____
Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ n° civ. _____

VARIAZIONE intervenuta con decorrenza dal __/__/__

A seguito di: acquisto vendita
modificazione della soggettività passiva

dei seguenti immobili:

N°1 - Immobile sito in _____

Foglio	Numero	Subalterno	Categoria	Classe	Consistenza	% proprietà	Rendita Catastale

ABITAZIONE PRINCIPALE Sì No per contitolare
N°1 N°2 N°3

Contitolari

1) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
Cognome Nome / ragione sociale _____
Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

2) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
Cognome Nome / ragione sociale _____
Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

3) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
Cognome Nome / ragione sociale _____
Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

Annotazioni:

N2 - Immobile sito in _____

Foglio	Numero	Subalterno	Categoria	Classe	Consistenza	% proprietà	Rendita Catastale

ABITAZIONE PRINCIPALE Si No per contitolare
 N°1 N°2 N°3

Contitolari

1) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
 Cognome Nome / ragione sociale _____
 Residenza / sede legale in _____ (_____) Via _____ nr. _____

2) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
 Cognome Nome / ragione sociale _____
 Residenza / sede legale in _____ (_____) Via _____ nr. _____

3) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
 Cognome Nome / ragione sociale _____
 Residenza / sede legale in _____ (_____) Via _____ nr. _____

N3 - Immobile sito in _____

Foglio	Numero	Subalterno	Categoria	Classe	Consistenza	% proprietà	Rendita Catastale

ABITAZIONE PRINCIPALE Si No per contitolare
 N° 1 N° 2 N° 3

Contitolari

1) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
 Cognome Nome / ragione sociale _____
 Residenza / sede legale in _____ (_____) Via _____ nr. _____

2) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
 Cognome Nome / ragione sociale _____
 Residenza / sede legale in _____ (_____) Via _____ nr. _____

3) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
 Cognome Nome / ragione sociale _____
 Residenza / sede legale in _____ (_____) Via _____ nr. _____

Li _____ Firma del Contribuente _____

I.C.I. – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE PER TERRENI ANNO _____

Dati anagrafici contribuente:
Codice fiscale/Partita Iva _____ Telefono _____
(obbligatorio)
Cognome Nome / ragione sociale _____
Comune (o stato estero) di nascita _____ (____) il _____
Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ n° civ. _____

VARIAZIONE intervenuta con decorrenza dal __/__/__

A seguito di: acquisto vendita
modificazione della soggettività passiva

dei seguenti immobili:

N°1 - Immobile sito in _____

Foglio	Numero	%Proprietà	Terreno Agricolo	Terreno	Edificabile
			Redd. Domenicale	Valore di mercato	Mq.

Contitolari

1) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
Cognome Nome / ragione sociale _____
Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

2) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
Cognome Nome / ragione sociale _____
Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

3) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____
(obbligatorio)
Cognome Nome / ragione sociale _____
Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

Annotazioni:

N2 - Immobile sito in _____

Foglio	Numero	%Proprietà	Terreno Agricolo	Terreno	Edificabile
			Redd. Domenicale	Valore di mercato	Mq.

Contitolari

1) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____

(obbligatorio)

Cognome Nome / ragione sociale _____

Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

2) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____

(obbligatorio)

Cognome Nome / ragione sociale _____

Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

3) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____

(obbligatorio)

Cognome Nome / ragione sociale _____

Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

N3 - Immobile sito in _____

Foglio	Numero	%Proprietà	Terreno Agricolo	Terreno	Edificabile
			Redd. Domenicale	Valore di mercato	Mq.

Contitolari

1) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____

(obbligatorio)

Cognome Nome / ragione sociale _____

Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

2) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____

(obbligatorio)

Cognome Nome / ragione sociale _____

Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

3) Codice fiscale/Partita Iva _____ % possesso _____

(obbligatorio)

Cognome Nome / ragione sociale _____

Residenza / sede legale in _____ (____) Via _____ nr. _____

Li _____ Firma del Contribuente _____